

Trib. Savona 26-III-1981

Varverakis c. Artico S.A.

ΥΑΧ / ΝΥΛ / 3+ 63

## TRIBUNALE DI SAVONA 26 MARZO 1981

GATTI, Pres. — FERRO, Est.

DIMITRIOS VARVERAKIS c. COMPANIA DE NAVEGACION ARTICO S.A.  
Nave « Mira » ex « Merak »

Cause marittime — Sequestro conservativo — Revoca a seguito di prestazione di fidejussione — Non è riconducibile all'ipotesi regolata dall'art. 684 c.p.c. — Giudizio di convalida — Estinzione.

Nave — Vendita — Accordo mediante scambio di messaggi telex — Prova scritta — Sussistenza — Arbitrato — Clausola arbitrale — Richiamo in contratto al Norwegian Saleform e previsione di arbitrato a Londra — Atto scritto — Sussistenza.

Nel dicembre 1972 Dimitrios Varverakis trattò con la Compagnia de Navegacion Artico S.a. di Panama, tramite i brokers Howard Houlden di Londra e CIMA di Genova, l'acquisto della m/n Merak. La proposta di vendita, trasmessa per conto della venditrice dalla CIMA ed accettata dal Varverakis, conteneva tra l'altro le seguenti precisazioni:

8. Norwegian Saleform Revised 1966 .....
9. ....
10. Arbitration London.

Avendo nel gennaio 1973 la venditrice dichiarato di considerarsi sciolta da ogni obbligo, il Varverakis promosse giudizio arbitrale contro la Navegacion Artico a Londra e richiese al Presidente del Tribunale di Savona, nel cui porto la nave, frattanto denominata Mira, aveva fatto scalo, il sequestro conservativo della stessa a garanzia del suo credito per i danni dipendenti dall'inadempimento del contratto di vendita. Il sequestro, autorizzato con decreto in data 28 giugno 1973, venne eseguito lo stesso giorno. Il 2 luglio 1973 il Presidente del Tribunale di Savona ordinò il dissequestro della nave condizionatamente al versamento di una cauzione o alla dichiarazione del sequestrante che la garanzia era stata prestata. Avendo il 5 luglio 1973 il procuratore del Varverakis confermato la prestazione della garanzia (mediante fidejussione bancaria), il Presidente del Tribunale di Savona ordinò in via definitiva il dissequestro della nave.

Con citazione notificata il 12 luglio 1973 il Varverakis convenne la Compagnia del Navegacion Artico S.a. davanti al Tribunale di Savona chiedendo la convalida del sequestro e l'assegnazione di un congruo termine per la delibazione in Italia del lodo arbitrale inglese. La Compagnia de Navegacion Artico con atto di citazione notificato il 30 giugno 1973 convenne in giudizio il Varverakis davanti al Tribunale di Savona chiedendo che venisse accertata l'inesistenza di un valido contratto di compravendita e quindi si costituisse nel giudizio di convalida svolgendo la stessa difesa. Le due cause vennero riunite.

*Nel caso in cui la liberazione del bene sequestrato venga ottenuta dietro prestazione di una fidejussione si versa in una ipotesi non riconducibile a quella dell'art. 684 c.p.c. ed il giudizio di convalida deve essere estinto per effetto della rinuncia al sequestro<sup>(1)</sup>.*

<sup>(1)</sup> Nello stesso senso vedasi Trib. Genova 12 aprile 1979, *Standa Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda) Ltd. v. Gloriasta*.

Trib. Savona 26-III-1981

Varverakis c. Artico S.A.

*Il messaggio telex ha valore di scrittura privata<sup>(1)</sup>.  
Sussiste l'atto scritto, per la validità della clausola arbitrale ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York 10 giugno 1958, quando l'accordo prevede arbitrato a Londra e incorpora le condizioni del formulario Norwegian Saleform il quale prevede il deferimento ad arbitrato di tutte le controversie<sup>(2)</sup>.*

*Fatto e svolgimento del processo.*  
— Con ricorso depositato in cancelleria il 28 giugno 1973 Varverakis Dimitrios, come in epigrafe rappresentato e domiciliato, espose:

che il 7 dicembre 1972, in seguito a trattative esperite per mezzo del mediatore Alexatos del Pireo per l'acquisto della m/n Merak di nazionalità panamense e di proprietà della Compagnia de Navegacion Artico S.a. di Panama, aveva ricevuto dai mediatori incaricati dalla proprietaria, Howard Houlden di Londra, una offerta per la vendita della nave suddetta contro pagamento della somma di 210.000 dollari;

che l'esponente aveva comunicato la sua accettazione, chiedendo precisazioni in ordine alla data della disponibilità della nave, alla data

e al luogo della visita, nonché alla ispezione dei documenti di classificazione;

che in seguito i mediatori della società venditrice avevano informato che quest'ultima non era in grado di fornire notizie sulla disponibilità della nave in allora vincolata a contratto di noleggio, e che la nave stessa avrebbe potuto essere ispezionata intorno all'8 o al 9 gennaio 1973;

che il giorno 8 gennaio 1973 il mediatore del Varverakis aveva sollecitato la redazione del contratto di vendita nonché più precise notizie circa l'itinerario della nave, dichiarando che sarebbe stata accettata la consegna della nave in aprile;

che il 16 gennaio 1973 i mediatori della società venditrice avevano informato che non era stata pos-

*Shipping Co. S.A., in questa Rivista, 1979, 585 e Trib. Venezia 19 settembre 1973. Karageorgis c. Fos Shipping Co. Ltd., ibidem, 1974, 361 con nota di F. Solveni.*

<sup>(1)</sup> Nello stesso senso cfr. Trib. Casale Monferrato 20 luglio 1977, *Getty Oil Company c. Maura S.p.a.*, in questa Rivista, 1978, 106; Trib. Trieste 30 settembre 1975, *S.A.F.T. - Forestale Triestina S.p.a. c. San Biagio S.p.a.*, ibidem, 1976, 219.

<sup>(2)</sup> Nel senso della sussistenza della forma scritta, per la validità della clausola arbitrale ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, quando vi è un richiamo ad altri documenti che disciplinano la clausola compromissoria vedasi: App. Venezia 26 aprile 1980, *S.p.A. Carapelli c. Ditta Otello Mantovani*, in questa Rivista, 1980, 256; Cass. (S.U.) 18 settembre 1978, n. 4167, *Pagnan c. Butera*, ibidem, 1978, 671, con nota di F. BERLINGIERI; in senso difforme Cass. (S.U.) 25 maggio 1976, n. 1377, *S.a. Van Der Ben & De Groot Begro c. Ditta Antonio Lamberti e Ditta Vocci*, ibidem, 1976, 442 con nota di F. BERLINGIERI.

sibile la risoluzione del contratto di noleggio, e che pertanto la nave non sarebbe stata disponibile prima del giugno o del settembre 1973, proponendo all'acquirente in un primo tempo la cessione del noleggio e dichiarando pertanto alcuni giorni dopo che tale cessione era impossibile;

che il 23 gennaio 1973 il mediatore del Varverakis aveva comunicato che sarebbe stata accettata la consegna della nave in settembre, chiedendo l'indicazione del porto e della data per l'ispezione;

che il 25 gennaio 1973 i mediatori della venditrice avevano comunicato all'esponente che la Compagnia de Navigacion Artico si considerava sciolta da ogni obbligo in quanto l'accordo prevedeva la consegna della nave entro febbraio/marzo;

che il Varverakis aveva promosso giudizio contro la venditrice presso l'Alta Corte di giustizia di Londra per l'esecuzione del contratto;

che la nave si trovava attualmente nel porto di Savona.

Tutto ciò ritenuto e premesso, Varverakis Dimitrios chiedeva al Presidente del Tribunale di Savona, in via principale, il sequestro giudiziario della nave *Mira* precedentemente denominata *Merak* in considerazione dell'avvenuto perfezionamento del contratto di vendita, e in via subordinata il sequestro conservativo della nave stessa a garanzia del credito dell'istante per i danni derivanti dal mancato acquisto della nave, costituiti dalla differenza tra il prezzo di mercato al tempo della stipulazione del contratto e il prezzo di mercato attua-

le, che veniva indicata in circa 150.000 dollari.

Con decreto emesso nella stessa data del 28 giugno 1973 il Presidente del Tribunale autorizzava il sequestro conservativo della m/n *Mira* (ex *Merak*) fino a concorrenza di 150.000 dollari per capitale e 10.000 dollari per interessi e spese.

Il sequestro veniva eseguito il giorno stesso nelle forme previste dalla legge.

Successivamente il 2 luglio 1973 il Presidente del Tribunale ordinava il dissequestro della nave condizionatamente al versamento di cauzione per importo equivalente a 160.000 dollari o alla dichiarazione della parte interessata dell'avvenuta prestazione della garanzia.

Con atto notificato il 12 luglio Varverakis Dimitrios citava la Compagnia de Navigacion Artico S.a. davanti a questo Tribunale per sentir convalidare il sequestro come sopra autorizzato ed eseguito e per sentir stabilire un congruo termine per la deliberazione in Italia della sentenza di merito da pronunciarsi dall'autorità inglese.

Costituendosi in giudizio, la Compagnia de Navigacion Artico S.a. sosteneva che il contratto di vendita non si era mai perfezionato, e che la domanda dell'attore — comunque non appartenente alla giurisdizione dell'Alta Corte di giustizia di Londra — era quindi infondata.

Con atto di citazione notificato il 30 giugno 1973, la Compagnia de Navigacion Artico S.a. citava in giudizio davanti a questo stesso Tribunale Varverakis Dimitrios per

sentir dichiarare che la nave *Mira* (ex *Merak*) è di proprietà dell'attrice, che nessun contratto di vendita è stato stipulato fra l'attrice e il convenuto, che l'attrice non è obbligata alla vendita della nave suddetta, che il sequestro non può essere convalidato.

Si costituiva in giudizio Varverakis Dimitrios, il quale eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, ai sensi dell'art. 4 cod. proc. civ., eccepiva inoltre l'inammissibilità nella detta sede della domanda relativa all'accertamento negativo della legittimità del sequestro, ribadiva nel merito l'avvenuto perfezionamento del contratto di vendita della nave, in relazione al quale chiedeva la declaratoria dell'inadempimento della venditrice e la condanna di quest'ultima all'esecuzione del contratto stesso nonché al risarcimento dei danni. (*Omissis*).

*Motivi della decisione.* — La domanda avente ad oggetto la convalida del sequestro conservativo non può trovare accoglimento. Devesi ricordare, al riguardo, che con provvedimento in data 2 luglio 1973 il Presidente di questo Tribunale ha disposto, ai sensi dell'art. 684 cod. proc. civ. « il dissequestro della nave *Mira* ex *Merak* di bandiera panamense, nel porto di Savona, condizionatamente al versamento di cauzione, anche a mezzo di garanzia bancaria per l'importo di dollari U.S.A. 160.000 e dell'equivalente controvalore in valuta italiana o a dichiarazioni della parte che la garanzia è stata prestata »; e che successivamente nella

udienza del 5 luglio 1973, avendo l'avv. Angelo Rosso procuratore del sequestrante dichiarato che la Compagnia de Navigacion Artico S.a. aveva prestato la garanzia e che pertanto il sequestrante nulla opponeva alla liberazione della nave, il Presidente ordinava in via definitiva il dissequestro della nave *Mira* ex *Merak*. È pacifico tra le parti che la garanzia è stata prestata sotto forma di fidejussione dalla Banca Svizzera Italiana di Lugano. Orbene, oggetto del sequestro conservativo possono essere beni mobili o immobili del debitore, o somme o cose a lui dovute, che per effetto del provvedimento cautelare vengono sottratte alla libera disponibilità del debitore stesso. Correlativamente, l'art. 684 cod. proc. civ. prevede la possibilità per il sequestrato di recuperare la disponibilità di quanto sottoposto al vincolo cautelare, mediante provvedimento di revoca del sequestro, prestando idonea cauzione in sostituzione della cosa sequestrata; e la cauzione viene assoggettata al vincolo cautelare, in luogo e vece del bene che ne viene liberato. Nel caso in cui la liberazione del bene dal sequestro venga ottenuta dietro prestazione di una garanzia personale fidejussoria, accettata dal creditore sequestrante, si versa in una ipotesi non riconducibile a quella dell'art. 684 cod. proc. civ., in quanto non sussiste una *res* da sottoporre al vincolo cautelare in luogo e vece del bene originariamente sequestrato: basti considerare che, in caso di convalida di sequestro revocato dietro prestazione di fidejussione, la obbligazione del terzo non potrebbe mai convertirsi in oggetto di pigno-

Trib. Savona 26-III-1981

Varverakis c. Artico S.A.

ramento (né potrebbe essere considerata a posteriori assimilabile al credito che può formare oggetto originariamente del sequestro o del pignoramento presso terzi, giacché mancherebbe proprio il rapporto di credito tra il debitore e il terzo). Il creditore sequestrante, che accetta dal debitore la garanzia fidejussoria in luogo di quella del sequestro, opera al di fuori della fattispecie dell'art. 684 cod. proc. civ. — e nessun rilievo può essere attribuito al fatto che detto articolo venga richiamato formalmente nel provvedimento del giudice —, in quanto, a ben guardare, rinuncia alla efficacia del sequestro e fa venir meno l'oggetto della domanda di convalida.

Alla rinuncia al sequestro, accettata dalla controparte, consegue, secondo il concorde indirizzo di dottrina e giurisprudenza, l'estinzione del giudizio di convalida. Queste conclusioni non possono subire deroghe per il fatto che il sequestrante si affermi portatore di un interesse alla convalida ai fini della liberazione del garante, giacché ogni e qualsiasi questione direttamente dipendente dal rapporto di fidejussione (che è e rimane un rapporto di diritto sostanziale estraneo al procedimento cautelare) può e deve essere risolta in propria competente sede; e nemmeno in considerazione delle questioni relative a eventuali conseguenze dannose subite dal debitore assoggettato a sequestro in ipotesi illegittimo in relazione alle quali non potrebbe negarsi l'interesse e la legittimazione del debitore a chiedere una pronuncia di accertamento negativo, che peraltro vanno sottoposte al giu-

dice del merito, in correlazione con quelle attinenti alla fondatezza o meno del diritto in funzione del quale la misura cautelare è stata ottenuta ed eseguita (v. art. 96 comma 2 cod. proc. civ.).

L'introduzione del discorso relativo al merito conduce ad affrontare in via pregiudiziale la questione relativa alla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano.

Si potrebbe porre, in via ancor più strettamente pregiudiziale, una questione di competenza territoriale interna all'ordinamento italiano giacché l'eventuale affermazione, in accoglimento della tesi della Compagnia de Navigacion Artico S.a., della giurisdizione del giudice italiano potrebbe avvenire soltanto sulla base del riconoscimento del luogo di perfezionamento del contratto in Genova; ma nessuna eccezione è stata sollevata dalle parti in ordine alla incompetenza di questo Tribunale.

Come risulta dalla parte espositiva che precede, il presente giudizio ha ad oggetto la vendita, dalla Compagnia de Navigacion Artico al Varverakis, della m/n *Mira ex Merak*, in relazione alla quale si pongono sul piano sostanziale il problema dell'accertamento della validità o meno (in funzione dei requisiti di forma) del contratto, e sul piano formale il problema dell'attribuzione alla giurisdizione ordinaria italiana o alla giurisdizione arbitrale straniera della cognizione delle controversie da esso derivanti.

In duplice senso, a tal fine, riveste determinante rilievo l'accertamento del luogo di perfezionamento del contratto *de quo*, sia per l'iden-

Trib. Savona 26-III-1981

Varverakis c. Artico S.A.

tificazione della sussistenza di uno dei criteri di collegamento di cui all'art. 4 cod. proc. civ. sia per l'accertamento della validità o meno della convenzionale elezione della giurisdizione arbitrale che va esaminata con riferimento alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con L. 10 gennaio 1968, n. 62 ed entrata a far parte del nostro ordinamento a partire dal 12 maggio 1969. Più precisamente la validità o meno della clausola compromissoria inserita nel contratto deve essere giudicata ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, il quale, dopo avere richiesto come requisito formale che la clausola di arbitrato risulti da una convenzione scritta (punto 1) precisa al punto 2 che per convenzione scritta deve intendersi una clausola inserita in un contratto o in un compromesso firmato dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi. Insegna la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, poiché la clausola in argomento costituisce un atto tra vivi e non un atto del processo, la rispondenza o meno della forma adottata nel caso concreto alla previsione della Convenzione deve essere giudicata in base alla legge del luogo ove il contratto è stato stipulato (v. art. 26 delle preleggi) (v. Cass. S.U. 7 aprile 1975, n. 1269 e precedenti ivi menzionati).

Nel lodo arbitrale inglese, pronunciato nelle more del presente giudizio (di cui trovasi in atti il testo nella lingua originale e nella traduzione italiana), legge re l'accordo fermo e vincolante fu raggiunto fra l'attore e il convenuto il

1 febbraio 1973 attraverso i mediatori, provato nel telex tra il broker e concluso da un telex tra Alexatos e Houlder il 1° febbraio 1973»: il contratto di vendita sarebbe stato quindi perfezionato a Londra. È tesi della difesa della Artico che, invece, essendo soltanto la Cima di Genova dotata (e non anche la Houlder) del potere di rappresentare la venditrice, il contratto si sarebbe perfezionato — in ipotesi — con il successivo telex trasmesso in pari data da Houlder alla Cima e quindi in Genova, in virtù dei criteri stabiliti dall'articolo 1326 cod. civ. in ordine alla formazione del consenso dei contratti *inter absentes*. E poiché non risulta provato il conferimento — contestato, come si è visto, al broker londinese Houlder del potere di rappresentanza della venditrice, la tesi della Artico su questo punto non può non essere condivisa.

L'assunto della difesa del Varverakis secondo cui, poiché nel diritto italiano il broker investe la figura giuridica del *nuncius*, la Cima avrebbe dovuto trasmettere la comunicazione ricevuta dalla Houlder alla Artico in Panama, e in questo paese il contratto si sarebbe concluso, non è pertinente giacché, non essendo documentalmente provata tale trasmissione, il contratto risulterebbe non perfezionato.

Aggiungasi, per completezza di disamina, che, ove si ritenesse non accertato e non accertabile il luogo di conclusione del contratto, il giudice italiano adito dovrebbe pur sempre applicare la legge italiana.

Si può quindi a questo punto affermare la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 4

n. 2 cod. proc. civ. per essere sorta in Italia l'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio. Resta da esaminare se ricorrano estremi di deroga convenzionale alla giurisdizione italiana. E, in applicazione della legge italiana, si pone il problema se lo scambio di telex possa integrare gli estremi della forma scritta e quindi dar luogo a valida stipulazione di un contratto o di una clausola contrattuale per la quale tale forma sia prevista *quoad substantiam*. A tale problema ritiene il Tribunale che si debba dare risposta affermativa. Sembra infatti corretta al riguardo l'affermazione del principio che il messaggio trasmesso per telescrivente equivale alla scrittura privata è caratterizzata, da un lato, dalla possibilità, intrinsecamente inerente alla materia che ne costituisce strumento, di conservare nel tempo la conoscibilità del contenuto, attraverso l'autografia della sottoscrizione. Tali caratteristiche non mancano nel messaggio trasmesso per mezzo della telescrivente, che viene formato nell'apparecchio emittente dal suo autore, viene ricevuto dall'apparecchio del destinatario per effetto di onde elettromagnetiche e viene da questo ultimo riprodotto con risultato finale non dissimile da quello che si ottiene con la manovra digitale dei testi di una macchina da scrivere; la effettiva provenienza del telescritto dalla telescrivente di chi se ne dichiara autore può essere tecnicamente accertata ove sia contestata; la genuinità del messaggio potrebbe essere contestata anche sotto diverso aspetto, in relazione alla ipotesi di accesso di persone non autorizzate all'apparecchio emitten-

te, nel qual caso sarebbe pur sempre configurabile — ad avviso del Tribunale — una presunzione di fatto vigente fino a prova contraria di provenienza del messaggio da parte del soggetto a cui fa capo la responsabilità della gestione dell'apparecchio emittente. Ma nessuna contestazione nei sensi suindicata è stata sollevata nella fattispecie. Non vi è quindi ragione per non ritenere che possa essere valido strumento di formazione di un contratto che esige forma scritta *ad substantiam* il telescritto, la cui mancata previsione normativa accanto a quella del telegramma (rispetto al quale il telescritto va considerato un *quid pluris*, giacché il telegramma è frutto di una trascrizione laddove il telex è risultato diretto e immediato di una dettatura operata a distanza), è agevolmente spiegabile con la considerazione del diverso grado d'evoluzione tecnica in atto all'epoca della compilazione del codice civile. La soluzione opposta sarebbe ingiustificatamente formalistica e contraria alla esigenza di quel costante avvicinamento della giurisprudenza alla realtà economico-sociale, di cui proprio la materia del diritto marittimo ha offerto e offre molteplici esempi.

Sotto diverso profilo potrebbe essere revocata in dubbio la validità della clausola compromissoria in argomento, in relazione alla esigenza di determinatezza del suo contenuto. È stato affermato in giurisprudenza che « il requisito della forma scritta costituiva prescritto della Convenzione di New York 10 giugno 1958... per la validità delle clausole compromissorie in arbitrato estero, laddove il mezzo r la

sua stessa struttura non comporti la sottoscrizione autografa e personale della copia del dispaccio quale pervenuto all'altra parte, può ritenersi soddisfatto anche dal fatto che si renda accertabile in altro modo la provenienza personale delle vicendevoli dichiarazioni scritte, a condizione però che esse siano pur sempre specifiche, ossia che contengano gli elementi atti a configurare la validità del negozio e non si limitino a richiamare un negozio altrimenti concluso o, peggio, un formulario da chiunque predisposto » (Cass. 25 maggio 1976, n. 1877). Nel caso in esame, la duplice espressione « ... (8) Norwegian Saleform Revised 1966 ... (10) Arbitration London... » ha indubbiamente carattere di estrema sinteticità, ma non anche, ad avviso del Collegio, di genericità, giacché il Norwegian Saleform non è certo un formulario da chiunque predisposto bensì un testo negoziale uniforme ben noto, generalmente usato, rispondente alle esigenze di consimili contrattazioni, nel cui ampio e particolareggiato testo la clausola di cui al paragrafo 15 « If any dispute should arise in connection with the interpretation and fulfillment of this contract, same shall be decided by arbitration in the

city of... » ben si presta ad essere completata strutturalmente con la semplice indicazione del luogo dell'arbitrato, ed è esaurientemente integrata dalle ulteriori precisazioni contenute nello stesso paragrafo 15.

Pertanto, poiché « ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958... la clausola compromissoria per arbitrato estero, che sia stata validamente stipulata per iscritto, su controversie suscettibili di essere deferite ad arbitri e nelle forme previste dalla *lex loci* (art. 26 preleggi cod. civ.), comporta una deroga alla giurisdizione italiana, con la devoluzione esclusiva agli arbitri stranieri delle cause in essa contemplate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2 cod. proc. civ. », devendosi dichiarare, in accoglimento della proposta pregiudiziale eccezione, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in ordine a tutte le questioni di merito, e specificamente in ordine a quelle concernenti la validità del contratto, il dedotto inadempimento e le correlative conseguenze risarcitorie, e le eventuali responsabilità del sequestrante per il caso di riconosciuta insussistenza del diritto tutelato in via cautelare. (*Omissis*).